



SENTENZA N.150/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA CAMPANIA

Nella persona del Giudice monocratico delle pensioni Alessandra Molina, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel giudizio iscritto al n. **72135** del registro di Segreteria, introdotto con ricorso depositato il 16.11.2019 dalla Sig.ra (omissis) rappresentata e difesa nel presente giudizio, giusta procura in calce al ricorso, dal prof. avv. Vincenzo Fortunato (C.F.: FRTVCN56L23H501F), presso il medesimo elettivamente domiciliata ai sensi dell'art. 28, comma 2, c.g.c., all'indirizzo pec: vincenzofortunato@ordineavvocatiroma.org (fax: 066784911), cui si chiede di effettuare tutte le comunicazioni e notificazioni;

contro

INPS (P.IVA 02121151001), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede legale in Roma (00144), via Ciro il Grande, n. 21, rappresentato e difeso dall'Avv. Gianluca Tellone (pec: avv.gianluca.tellone@postacert.inps.gov.it - C.F.: TLLGLC70R13A509E), in virtù di procura generale alle liti Rep. n. 77778, del 23.12.2011, del notaio Paolo Castellini di Roma, elettivamente domiciliato presso il Coordinamento Regionale Legale INPS della Campania, in Napoli, in Via Medina, n. 61;

Governo della Repubblica - Presidenza del Consiglio dei Ministri,

in persona del Presidente del Consiglio dei ministri *pro tempore*, con sede legale in Roma (00187), Palazzo Colonna, n. 370, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, nei cui uffici domicilia alla via A. Diaz, n. 11;

Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del Ministro *pro tempore*, con sede legale in Roma (00187), via Venti Settembre, n. 97, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, nei cui uffici domicilia alla via A. Diaz, n. 11;

per

l'accertamento del diritto al riconoscimento e alla corresponsione del trattamento pensionistico integralmente spettante, senza la decurtazione di cui all'articolo 1, comma 261, della legge n. 145/2018;

la conseguente declaratoria di illegittimità delle trattenute operate a tal titolo sul trattamento pensionistico in godimento;

la condanna dei soggetti resistenti alla restituzione in favore della ricorrente di quanto trattenuto a far data dall'applicazione della riduzione del trattamento pensionistico (1.01.2019);

nonché per

l'accertamento del diritto alla corresponsione del trattamento pensionistico rivalutata senza il blocco imposto dall'art. 1, comma 260, della legge n. 145/2018;

la condanna dei soggetti resistenti alla restituzione in favore della ricorrente di quanto non corrisposto a tale titolo;

nonché per

l'annullamento o disapplicazione, ove occorra, della circolare INPS n. 62, del 7.05.2019, avente per oggetto: *“Riduzione dei trattamenti pensionistici di importo complessivamente superiore a 100.000 euro su base annua. Articolo 1, commi da 261 a 268, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019). Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti”*.

Visto l'atto introduttivo del ricorso;

visti gli altri atti e documenti di causa;

chiamata la causa nella pubblica udienza del 20.02.2024, celebrata con l'assistenza del Segretario, Guglielmo Rega.

FATTO

1. La ricorrente, esponeva di essere una ex dirigente della Presidenza del Consiglio dei Ministri, collocata a riposo, per raggiunta anzianità contributiva, dall'1.10.2017. Da quella data, le veniva conferita la pensione ordinaria diretta di vecchiaia n. 50047585.

L'importo complessivo lordo annuo del trattamento pensionistico della ricorrente, soggetto a ritenute di legge, era pari a € 117.536,38, e liquidato con il sistema retributivo. Con riferimento al trattamento pensionistico in esame, l'istante vantava 40 anni di contributi versati ai sensi di legge.

1.1 Per effetto dell'articolo 1, commi 261-268, della legge n. 145/2018 (legge di bilancio per il 2019), che ha previsto una riduzione dei trattamenti pensionistici più elevati per un periodo temporale di cinque anni, a decorrere dall'1.01.2019, il trattamento pensionistico della ricorrente sarebbe stato pesantemente inciso.

Dispone in particolare il comma 261 che i trattamenti pensionistici ivi

richiamati, i cui importi complessivamente considerati superino 100.000 euro lordi su base annua, sono ridotti di un'aliquota di riduzioni pari al 15 per cento per la parte eccedente detto importo fino a 130.000 euro. Per trattamenti di importo superiore sono disciplinate aliquote di riduzione più elevate.

1.2. La ricorrente ricordava che tale disciplina riduttiva *in peius* sui trattamenti pensionistici di importo più elevato seguiva ad altri interventi legislativi che avevano imposto prelievi forzosi alla categoria dei pensionati. Tra questi, richiama anche il contributo di solidarietà di cui all'art. 1, comma 486, della legge n. 147/2013, per il triennio 2014-2016, che la ricorrente si era vista integralmente applicare e che, con la sentenza n. 173/2016, la Corte costituzionale aveva ritenuto “al limite” della costituzionalità, anche in quanto misura *una tantum*.

Per effetto della previsione di cui al comma 261, quindi, il trattamento pensionistico della ricorrente sarebbe stato decurtato di circa € 2.630,42 annui, e di complessivi € 13.152,1 sui cinque anni di applicazione della misura.

1.3. La ricorrente lamentava anche che la legge n. 145/2018 aveva previsto il parziale blocco della perequazione delle pensioni, anch'esso con aliquote crescenti. Richiama in particolare il comma 260 che, per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a nove volte il trattamento minimo INPS prevede una rivalutazione automatica nella misura del 40%. Anche tale disposizione seguiva altre già adottate nella legislazione pensionistica.

1.4. Essendo il suo trattamento pensionistico inciso da queste disposizioni, dopo una infruttuosa diffida, adiva questo giudice in quanto l'applicazione di esse, come evidenziato in ricorso e documentato in atti, avrebbe fortemente ridotto la pensione ad essa spettante, in palese violazione dei più basilari principi costituzionali. E ciò alla stregua di manovre legislative che avrebbero perduto il carattere della eccezionalità.

2. La ricorrente argumentava in diritto adducendo la violazione di plurime disposizioni costituzionali violate dai commi 261 e seguenti della legge n. 145/2018 alla base dei provvedimenti di “taglio” o “mancato incremento” del trattamento pensionistico. Chiedeva quindi di rimettere la questione alla Corte costituzionale.

La questione sarebbe rilevante in quanto la ricorrente rientrerebbe nell'ambito di applicazione della normativa sopra richiamata essendo titolare di trattamento pensionistico superiore a € 100.000 liquidato con il sistema retributivo.

Inoltre, la questione di costituzionalità non esaurirebbe l'oggetto del ricorso, essendo questo volto all'accertamento del diritto della ricorrente alla corresponsione integrale della pensione senza le predette decurtazioni.

2.1.1. Per quanto riguarda la violazione della Costituzione operata dai tagli imposti dai commi 261 e seguenti della legge n. 145/2018, sarebbe anzitutto sussistente la non manifesta infondatezza per violazione degli articoli 2, 3, 36 e 38 della Costituzione, poiché la normativa non rispetterebbe i limiti di ragionevolezza e proporzionalità che, secondo

la costante giurisprudenza costituzionale, devono connotare le previsioni incidenti su diritti acquisiti o rapporti consolidati, vevoli in maniera più stringente in materia pensionistica.

Tali limiti, richiamando i principi espressi nella sentenza n. 173/2016 della Corte costituzionale, riguardano: la non ripetitività degli interventi *in peius* sui trattamenti pensionistici; la non eccessività delle aliquote di prelievo; il rispetto di parametri di ragionevolezza che consentano di derogare in termini accettabili al principio di affidamento per trattamenti pensionistici maturati. La disciplina normativa alla base delle contestazioni del ricorso non rispetterebbe tali limiti.

In primo luogo, non sussisterebbe il presupposto della “temporaneità” del sacrificio imposto ai pensionati poiché la misura di cui alla legge n. 145/2018 sarebbe in rapporto di sostanziale continuità rispetto ad interventi precedenti (come l’art. 1, comma 486, della legge n. 147/2013).

Il legislatore finirebbe quindi per trasformare un istituto eccezionale e temporaneo in uno strumento ordinario e definitivo, in manifesta violazione dei canoni di proporzionalità, ragionevolezza e legittimo affidamento. Ciò varrebbe senz'altro per la ricorrente che ha già integralmente subito la riduzione per effetto del contributo di solidarietà di cui alla legge n. 147/2013 per l’intero triennio 2014-2016.

Ma anche a non tener conto degli interventi precedenti, la nuova misura esorbiterebbe comunque, anche autonomamente considerata, i prescritti limiti di ragionevolezza e proporzionalità. La riduzione dei

trattamenti pensionistici è infatti applicata per cinque anni, e quindi non può in ogni caso ritenersi circoscritta - anche in ragione dell'entità della riduzione disposta e dal fatto di incidere su persone di età avanzata - entro un arco temporale ragionevole; in violazione del legittimo affidamento alla percezione del trattamento previdenziale (come affermato dalla Consulta nella sentenza n. 173/2016).

Un altro limite violato riguarderebbe le percentuali di trattenuta del trattamento pensionistico, tutt'altro che ragionevoli e proporzionate anche se rapportate a trattamenti più elevati. Si tratterebbe infatti di aliquote grandemente superiori a quelle in passato previste per interventi di decurtazione delle pensioni dal legislatore.

La riduzione del trattamento pensionistico di cui all'art. 1, commi 261 e seguenti, della legge n. 145/2018, prevede, per la parte eccedente € 100.000 lordi annui e fino a € 130.000, un'aliquota di riduzione pari al 15%, cioè quasi tre volte superiore rispetto a quella prevista dal precedente intervento normativo del 2016 per il medesimo *range*.

In tale prospettiva, la decurtazione della pensione comporterebbe un peso economico ulteriore e aggiuntivo rispetto a quello imposto dalla fiscalità generale, posto che i tributi sono pagati anche dai pensionati.

Un ulteriore elemento di irragionevolezza della misura riguarderebbe il fatto che il taglio delle pensioni *de quo* non sarebbe finalizzato all'effettuazione di alcuna prestazione previdenziale-assistenziale puntualmente individuata, e non è quindi neppure volto a dare una risposta all'eventuale crisi interna al sistema previdenziale, perdendo quindi quell'imprescindibile nesso di sinallagmaticità e di

ragionevolezza intrinseca tra la misura e il suo fine.

Mancherebbe quindi qualsiasi vincolo di impiego di tali risorse per finalità interne al circuito previdenziale, che sole possono giustificare il sacrificio del legittimo affidamento dei pensionati nella stabilità del proprio trattamento giuridico.

Insisteva quindi la ricorrente per la declaratoria di incostituzionalità della disciplina censurata per i suesposti profili.

2.1.2. Una ulteriore violazione degli articoli 2, 3, 36 e 38 della Costituzione sarebbe sussistente per irragionevolezza intrinseca e violazione del principio di uguaglianza, per plurimi e distinti profili.

Un primo profilo riguarderebbe il fatto che a parità di trattamento pensionistico sarebbero colpiti solo gli appartenenti ad una delle gestioni previdenziali richiamate dalla norma impugnata e non altre.

Un secondo profilo riguarderebbe l'ingiustificato squilibrio tra le pensioni di anzianità e quelle di vecchiaia, con privilegio delle prime a vantaggio delle seconde.

Un terzo profilo emergerebbe in considerazione della natura di retribuzione differita del trattamento pensionistico, sicché esso, al pari del reddito derivante da altra fonte, assolve alla medesima funzione di garanzia di un determinato livello di spesa o di risparmio da parte del percettore, anche in ragione del parametro dell'articolo 36 della Costituzione.

Un quarto profilo di irragionevolezza della misura emergerebbe dal momento in cui essa va a colpire, rispetto a una ben più grande platea di percettori di uguale reddito, una categoria "debole", quale quella dei

pensionati.

Ancora, il fatto che la riduzione in essere non si applichi ai trattamenti pensionistici riconosciuti ai superstiti rivelerebbe che la sola intenzione del legislatore sia quella di "punire" direttamente i pensionati.

Ulteriore indice dell'irragionevolezza e della disparità di trattamento che avvincerebbe la misura sarebbe rinvenibile nel comma 263 dell'articolo 1, laddove si prevede che *“la riduzione di cui al comma 261 non si applica comunque alle pensioni interamente liquidate con il sistema contributivo”*.

La previsione sarebbe intrinsecamente irragionevole nel considerare come non giustificati i contributi versati da coloro la cui pensione sia liquidata con il sistema retributivo o misto, e sulla base di questo, unico, presupposto.

Se, in entrambi i casi, il lavoratore versa contributi, nel sistema retributivo, diversamente dal contributivo, quelli versati oltre il quarantesimo anno di servizio non acquisiscono alcuna rilevanza ai fini del computo della retribuzione pensionabile, pur risolvendosi in un vantaggio per gli altri assicurati in ragione della natura solidaristica della contribuzione.

La norma avrebbe dovuto invece prevedere un meccanismo di determinazione dei contributi effettivamente versati dal lavoratore, tale da permettere una verifica del rapporto tra contribuzione effettiva e assegno previdenziale, su cui parametrare l'applicazione della decurtazione *de qua*.

2.1.3. Una ulteriore violazione degli articoli 3, 36 e 38 della Costituzione

sarebbe sussistente sotto il profilo dell’elusione del legittimo affidamento nella stabilità del rapporto previdenziale.

Risulterebbe fondato il vizio di incostituzionalità della disciplina statale per violazione del legittimo affidamento nella stabilità del trattamento pensionistico, come maturato *ex lege*.

Essa interverrebbe, infatti, su un rapporto di durata stabilizzato, modificandone *in peius* una delle condizioni essenziali, cioè il *quantum*, così avendo una portata retroattiva, con violazione dei principi costituzionali relativi alla retroattività delle leggi, come la tutela dell’affidamento e il rispetto del principio di ragionevolezza.

2.1.4. Una ulteriore violazione degli articoli 3 e 53 della Costituzione sarebbe ravvisabile in quanto la norma di cui si contesta la costituzionalità costituirebbe un prelievo di natura tributaria ex articolo 53 della Costituzione.

Il nuovo "taglio" farebbe confluire le risorse ottenute in uno specifico fondo, destinato a contribuire in modo indistinto al finanziamento dello Stato.

Le riduzioni determinate per effetto dell'applicazione della misura in discussione sono state considerate come entrate indistinte al bilancio dello Stato a copertura delle spese generali, costituendo quindi un intervento del tutto analogo all’ordinario sistema di finanziamento statale delle gestioni previdenziali.

Seppur diversamente nominata, dunque, nella sostanza la misura equivarrebbe all'introduzione di una nuova imposta, avente tutte le caratteristiche che la giurisprudenza costituzionale individua per

qualificare come tributo delle decurtazioni patrimoniali definitive.

Ed essendo qualificabile come sostanzialmente tributaria, la decurtazione introdotta dalle norme contestate ridonderebbe in violazione degli articoli 3 e 53 della Costituzione, sotto il profilo della disparità di trattamento.

Non sarebbero stati rispettati quindi i limiti di ragionevolezza, dal momento che il legislatore ha ritenuto di aggredire, a parità di condizioni, solo una limitata platea di cittadini, cioè i percettori di reddito da pensione superiore a una determinata soglia (i soli pensionati delle gestioni INPS, con pensione diversa da quella liquidata con contributivo).

La ricorrente insisteva quindi per la rimessione degli atti alla Corte costituzionale anche con riferimento ai parametri di cui agli articoli 3 e 53 della Costituzione.

2.1.5. Un'ulteriore violazione della Costituzione veniva eccepita con riferimento all'articolo 117, comma primo, in relazione all'articolo 1 del primo protocollo addizionale e all'articolo 14 della CEDU.

La disciplina normativa più volte richiamata sarebbe elusiva dei principi in materia di proprietà cristallizzati nell'art. 1 del primo protocollo addizionale alla CEDU e contraria ai principi di non discriminazione riconosciuti dall'art. 74 della CEDU quanto al godimento delle libertà dalla stessa Carta enunciate.

2.1.6. Infine, veniva eccepita la violazione degli articoli 3 e 81 della Costituzione.

Veniva evidenziata la eccentricità delle disposizioni contestate rispetto

alla legge n. 196/2009 comportando la violazione dell'art. 81 Cost., dal momento che si manifesterebbe del tutto irragionevole fissare la misura di decurtazione patrimoniale in cinque anni, quando le esigenze finanziarie sono determinate su scala triennale, e su tale scala sono operate le scelte di bilancio.

2.1.7. Per tutti i motivi sopra elencati, la ricorrente chiedeva quindi la rimessione degli atti alla Corte costituzionale.

2.2. La ricorrente mirava anche ad ottenere la percezione integrale del trattamento previdenziale senza il blocco della rivalutazione *ex lege* n. 145/2018, deducendo l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 260, della legge citata per violazione degli articoli 3, 36 e 38 della Costituzione.

La rilevanza della questione si porrebbe in modo analogo alla precedente, rientrando la Sig.ra nell'ambito di applicazione del citato comma 260 ed essendo quindi il suo trattamento pensionistico assoggettato alla rivalutazione nella sola misura del 40%.

Nel merito, la ricorrente osservava che la perequazione dei trattamenti pensionistici costituisce attuazione degli articoli 36 e 38 della Costituzione, dal momento che è un istituto volto a garantire il mantenimento nel tempo del potere di acquisto delle pensioni e, con esso, il livello di sufficienza della retribuzione (differita).

Per mantenere l'adeguatezza delle pensioni all'incremento del potere di acquisto, il meccanismo in esame può essere limitato solo alle specifiche condizioni dettate dalla giurisprudenza costituzionale.

In particolare, il blocco perequativo deve essere circoscritto

temporalmente, proprio in quanto misura eccezionale. In secondo luogo, la disciplina deve essere ragionevolmente proporzionata rispetto al livello di trattamento pensionistico e devono sussistere eccezionali esigenze di bilancio o impegni di spesa in ambito previdenziale direttamente collegati ai risparmi così ottenuti.

La ricorrente argomentava che nessuna di tali condizioni sarebbe rispettata nel caso di specie, poiché il blocco perequativo seguirebbe quello precedente, già applicatole, prolungandolo per ulteriori anni, oltre ogni limite di ragionevolezza e proporzionalità.

3. La ricorrente concludeva quindi, una volta dichiarata l'incostituzionalità dell'articolo 1, comma 260 e seguenti, della legge n. 145/2018, chiedendo di accertare e dichiarare il suo diritto al riconoscimento del trattamento pensionistico maturato *ex lege*, senza la decurtazione prevista dai commi 261 e seguenti dell'articolo 1 della legge n. 145/2018, e senza le limitazioni della perequazione previste dal comma 260 dell'articolo 1 della citata legge; con conseguente accertamento dell'illegittimità delle ritenute operate a tale titolo dall'ente previdenziale e condanna di quest'ultimo alla restituzione di quanto illegittimamente trattenuto.

Con richiesta di annullare o disapplicare, ove occorra, la Circolare INPS n. 62 del 2019 e con vittoria di spese.

4. Con memoria del 20.12.2023, si costituivano in giudizio la Presidenza del Consiglio dei Ministri nonché il Ministero dell'economia, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli.

Veniva sottolineata l'estraneità alla vicenda delle Amministrazioni evocate, non aventi alcuna specifica competenza nell'erogazione dei trattamenti pensionistici.

Veniva altresì richiamata la posizione della Corte costituzionale, che aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 261, della legge n. 145/2018 solo nella parte in cui stabilisce la riduzione degli assegni *“per la durata di cinque anni”* anziché *“per la durata di tre anni”* (ordinanza n. 172/2022).

Si concludeva quindi nel senso di rigettare le domande avversarie essendo inammissibili ed infondate le questioni prospettate.

5. Con memoria dell'1.02.2024, si costituiva in giudizio l'INPS, che rilevava come, con sentenza n. 234 del 2020, la Corte costituzionale avesse già deciso le questioni di legittimità aventi ad oggetto la limitazione della rivalutazione automatica per il triennio 2019-2021 delle pensioni superiori a determinati importi (*“raffreddamento della perequazione”*) e la decurtazione percentuale per cinque anni delle pensioni superiori a 100.000 euro lordi annui (*“contributo di solidarietà”*) stabilendo che: a) è legittimo il *“raffreddamento della perequazione”*, in quanto ragionevole e proporzionato; b) è legittimo anche il *“contributo di solidarietà”*, ma non per la durata quinquennale, perché ritenuta eccessiva rispetto all'orizzonte triennale del bilancio di previsione dello Stato. Tale contributo è, pertanto, operativo fino a tutto il 2021.

Considerato che il ricorrente non aveva mosso nessuna censura alla condotta dell'INPS, ma solo all'operato del Legislatore, e che la norma

censurata è stata ritenuta conforme a Costituzione, il ricorso risulterebbe infondato.

L'unico profilo che la Corte ha ritenuto viziato da illegittimità costituzionale è quello riguardante la durata eccessiva (quinquennale) del contributo di solidarietà. Il termine ritenuto congruo dalla Corte Costituzionale (tre anni) è scaduto in data 31.12.2021 per cui, a partire dal mese di gennaio 2022, l'INPS non starebbe operando più alcuna trattenuta.

Tale circostanza viene affermata nella relazione amministrativa redatta dal funzionario INPS, allegata agli atti, e viene provata dai cedolini di pensione dei mesi di gennaio e febbraio 2022, che non riportano più la trattenuta per il contributo di solidarietà, a differenza dei cedolini di pensione del mese di dicembre 2021.

Avendo l'INPS ottemperato a tutte le indicazioni fornite dalla Corte costituzionale, il ricorso risulterebbe quindi infondato.

6. All'udienza del 20.02.2024, sono comparsi in aula l'avv. Gianluca Tellone per l'INPS e il dott. Michel Fernando Hettiyakandage per il Ministero dell'economia e delle finanze. Nessuno è comparso per la parte ricorrente e per la Presidenza del Consiglio.

L'avv. Tellone, nel riportarsi agli scritti difensivi depositati in atti ed alle conclusioni ivi rassegnate, precisa che l'INPS ha ottemperato ai principi espressi dalla Corte costituzionale in materia.

Il dott. Michel Fernando Hettiyakandage, nel riportarsi agli atti di causa precisa che la questione è stata risolta dalla giurisprudenza della Corte costituzionale. Aggiunge che la questione di legittimità

costituzionale non sussiste. Richiama altresì il novellato art.81 della Costituzione, sulla cui base gli atti normativi relativi alla decurtazione sarebbero costituzionali in un'ottica di solidarietà e a salvaguardia degli equilibri di bilancio dello Stato. Contesta nel merito quanto dedotto ed eccepito dalla parte ricorrente e conclude per il rigetto della domanda.

Al termine della discussione la causa viene trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. L'odierno giudizio verte sulla richiesta di accertamento del diritto della ricorrente, alla percezione integrale del proprio trattamento pensionistico, senza la decurtazione di cui all'art. 1, commi 261 e ss., della legge n. 145/2018 e senza l'applicazione del blocco perequativo di cui all'art. 1, comma 260, della medesima legge, nonché per il conseguente accertamento dell'illegittimità delle trattenute operate a tale titolo dall'Ente previdenziale e per la condanna degli enti intimati alla restituzione delle predette somme. Tale diritto sarebbe indebitamente menomato per effetto dell'incostituzionalità delle citate previsioni della legge di bilancio per il 2019, di cui chiede che venga sollevata questione di legittimità costituzionale.

2. Al riguardo si ritiene che il ricorso sia infondato per le ragioni di seguito esposte.

2.1. Vengono in rilievo in primo luogo le censure all'art. 1, comma 260, della legge n. 145/2018, secondo cui, per il triennio 2019-2021, la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici è riconosciuta nella misura del 100% soltanto per quelli complessivamente pari o

inferiori a tre volte il minimo INPS, mentre, per quelli di importo superiore, la rivalutazione è riconosciuta in misura decrescente, secondo una progressione inversa rispetto alla loro entità.

Al riguardo, la questione di costituzionalità sollevata nel ricorso è già stata scrutinata dalla Corte costituzionale che, con sentenza n. 234/2020, ha ritenuto che la disposizione censurata non violi i principi di ragionevolezza, proporzionalità e adeguatezza, poiché non ha l'effetto di paralizzare, o sospendere a tempo indeterminato, la rivalutazione dei trattamenti pensionistici - neanche di quelli di importo più elevato, cui è comunque assicurata una quota perequativa del 40% - risolvendosi viceversa in un mero raffreddamento della dinamica perequativa, attuato con indici gradualmente e proporzionati.

La rivalutazione automatica è finalizzata dal legislatore al perseguimento di obiettivi interni al sistema previdenziale aventi un orizzonte triennale (finanziamento della “quota 100”) e comunque garantisce un recupero dell’inflazione anche alle pensioni di maggiore consistenza (Corte conti, sez. giur. Lazio, sent. n. 417/2021).

Si osserva che la Consulta ha più volte evidenziato che, *“nella prospettiva dell’art. 38, secondo comma, Cost., la perequazione automatica è uno strumento di natura tecnica volto a garantire nel tempo l’adeguatezza dei trattamenti pensionistici, dei quali salvaguarda il valore reale al cospetto della pressione inflazionistica (sentenze n. 250 del 2017 e n. 70 del 2015)”*.

“Nella prospettiva della discrezionalità del legislatore, si è affermato che il principio di adeguatezza enunciato nell’art. 38, secondo comma, Cost. non determina la necessità costituzionale dell’adeguamento annuale di tutti i

trattamenti pensionistici, né d'altronde la mancata perequazione per un solo anno incide, di per sé, sull'adeguatezza della pensione (sentenze n. 250 del 2017 e n. 316 del 2010)".

Va tuttavia salvaguardato il principio generale di ragionevolezza e in questo senso con la disposizione contestata *"anche per i trattamenti di importo più elevato, superiori a nove volte il minimo, superiori quindi a 4.617 euro mensili per l'anno 2019, la rivalutazione non è azzerata, ma solo diminuita, con l'applicazione di un indice del 40 per cento"*.

"La circostanza che la disposizione assicuri una quota perequativa – ridotta e tuttavia non meramente simbolica – anche in favore dei trattamenti di più elevato importo, come tali capaci di maggiore resistenza all'erosione inflattiva, induce a ritenere che essa non violi i principi di ragionevolezza, proporzionalità e adeguatezza".

La Corte costituzionale conclude dichiarando non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 260, della legge n. 145/2018, sollevata in riferimento agli artt. 3, 36 e 38 Cost.

2.2. Vengono poi in rilievo le censure all'art. 1, commi 261 e seguenti, della legge n. 145/2018, che stabilisce una decurtazione percentuale crescente, per la durata di cinque anni (dal 2019 al 2023), dei trattamenti pensionistici di importo superiore a 100.000 euro lordi annui.

Anche in tale caso, la questione di costituzionalità sollevata nel ricorso è già stata scrutinata dalla Corte costituzionale che, sempre con la sentenza n. 234/2020, ha ritenuto la disposizione censurata immune dai vizi denunciati.

In riferimento alla violazione degli articoli 3 e 53 della Costituzione, il prelievo disposto dalla norma censurata non implica una decurtazione patrimoniale definitiva del trattamento pensionistico, con acquisizione al bilancio statale del relativo ammontare, bensì è mantenuto all'interno del circuito previdenziale, mediante accantonamento in appositi fondi.

Di conseguenza, il prelievo resta inquadrato nel *genus* delle prestazioni patrimoniali imposte per legge, di cui all'art. 23 Cost., e si sottrae al principio di universalità dell'imposizione tributaria, di cui all'art. 53 Cost., potendo trovare un'autonoma giustificazione nei principi solidaristici sanciti dall'art. 2 Cost. (come già rilevato dalla Consulta nelle sentenze n. 116/2013 e n. 241/2012 e nell'ordinanza n. 22/2003).

Anche in riferimento alla violazione dell'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 1 Prot. addiz. alla CEDU, la riduzione di cui all'art. 1, comma 261, della legge n. 145/2018 non si pone in contrasto con l'evocato parametro, poiché si limita ad incidere progressivamente sulla parte eccedentaria di scaglioni di elevato importo, anche in una prospettiva di riequilibrio nei confronti dei titolari di pensioni interamente liquidate con il sistema contributivo.

Inoltre, la soglia di 100.000 euro lordi annui, la quale determina l'attivazione del prelievo, gode della clausola di salvaguardia di cui al successivo comma 267, non potendo mai essere superata al ribasso dall'applicazione del contributo.

Anche le questioni sollevate in riferimento alla violazione degli artt. 42 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 6 CEDU

sono state dichiarate non fondate poiché il prelievo in parola non ha carattere retroattivo e, pertanto, non lede l'affidamento riposto dai pensionati sulla percezione di somme già di loro pertinenza né, conseguentemente, ha un contenuto sostanzialmente espropriativo.

È infatti la stessa disposizione censurata a stabilire espressamente che il prelievo operi soltanto per il futuro - a decorrere dalla sua entrata in vigore e per la durata di cinque anni - sicché la censura di retroattività, come quella di espropriazione, si risolve nella stessa denuncia, di natura "ancillare", di lesione del credito, già sollevata con riferimento all'art. 1 del Prot. addiz. alla CEDU, e giudicata non fondata (Corte cost., sentenze n. 119/2020, n. 212/2019 e n. 46/2014).

Secondo la giurisprudenza costituzionale, con riferimento ai rapporti di durata, e alle modificazioni peggiorative che su di essi incidono secondo il meccanismo della cosiddetta retroattività impropria, il legislatore dispone di ampia discrezionalità e può anche modificare in senso sfavorevole la disciplina di quei rapporti, ancorché l'oggetto sia costituito da diritti soggettivi perfetti, a condizione che la retroattività trovi adeguata giustificazione sul piano della ragionevolezza e non trasmodi in un regolamento irrazionale lesivo del legittimo affidamento dei cittadini (Corte cost., sentenze n. 241/2019, n. 16/2017, n. 203/2016 e n. 236/2009).

La Consulta ha invece dichiarato costituzionalmente illegittimo l'articolo 1, comma 261, della legge n. 145/2018, per violazione degli artt. 3, 23, 36 e 38 Cost., nella parte in cui stabilisce la riduzione dei trattamenti pensionistici ivi indicati *«per la durata di cinque anni»*,

anziché «*per la durata di tre anni*».

La disposizione censurata, infatti, è inquadrabile nel *genus* delle prestazioni patrimoniali imposte di cui all'art. 23 Cost. Tale misura, diretta al perseguimento di obiettivi triennali interni al sistema pensionistico, non viola i principi di ragionevolezza e proporzionalità e risulta, nel complesso, costituzionalmente tollerabile, in quanto opera secondo un criterio di progressività e fa comunque salvo il trattamento minimo di 100.000 euro lordi annui.

Tuttavia, la durata quinquennale del prelievo non solo è esorbitante rispetto all'orizzonte triennale del bilancio di previsione dello Stato, ma costituisce anche un indice di irragionevolezza per sproporzione, poiché riguarda una misura che persegue le sue finalità proprio nell'arco del triennio. Ne consegue la cessazione del prelievo al 31 dicembre 2021 (Corte costituzionale, sentenze n. 103/2018, n. 169/2017, n. 154/2017, n. 173/2016, n. 141/2016, n. 178/2015, n. 116/2013; ordinanze n. 17/2019 e n. 22/2003).

Peraltro, la declaratoria di illegittimità costituzionale è stata circoscritta al solo comma 261, giacché le disposizioni dei commi successivi, che contengono la disciplina attuativa e di dettaglio di quella dichiarata costituzionalmente illegittima, seguono *ipso facto* la sorte applicativa della disposizione principale.

2.3. I principi espressi dalla Consulta con la sentenza n. 234/2020 sono stati successivamente ribaditi, per la parte relativa alla riduzione degli assegni, ritenuta legittima per tre anni, dall'ordinanza della Corte costituzionale n. 172/2022.

3. Questo giudice ritiene che non vi siano motivi nuovi tali da rendere necessario sollevare nuovamente la questione di costituzionalità in riferimento alle norme di cui all'articolo 1, commi 260 e seguenti, della legge n. 145/2018, essendo tutte le doglianze formulate nel ricorso ampiamente confutate dalla giurisprudenza costituzionale sopra ricordata. Anche l'Istituto previdenziale ha diffusamente contestato in tal senso gli argomenti della ricorrente.

4. L'INPS ha dimostrato in giudizio documentalmente che, successivamente al termine ritenuto congruo dalla Corte costituzionale (tre anni), e scaduto in data 31.12.2021, non ha più operato trattenute sulla pensione della ricorrente a partire dal mese di gennaio 2022.

5. In base alle evidenze documentali in atti e conformemente alla giurisprudenza costituzionale sopra richiamata, si deve quindi riconoscere l'infondatezza della doglianza della Sig.ra relativa all'applicazione del blocco perequativo di cui all'art. 1, comma 260, della legge n. 145/2018.

Allo stesso modo, è infondata la domanda della ricorrente relativa al riconoscimento del trattamento pensionistico maturato *ex lege*, senza la decurtazione di cui all'art. 1, commi 261-268, della legge n. 145/2018, sino al 31.12.2021.

Successivamente a tale data, e cioè per la parte eccedente i tre anni e sino ai cinque anni previsti dalla norma originaria di cui al comma 261, la domanda è allo stesso modo infondata in quanto priva di oggetto dopo la pronuncia n. 234/2020 della Corte costituzionale, che ha ritenuto legittimo il prelievo solo per tre anni e non per cinque (Corte

	Sezione giurisdizionale Campania – giudizio R.G. n. 72135	
	conti, sez. giur. Lazio, sent. n. 417/2021).	
	Sono quindi infondati entrambi i vizi lamentati dalla ricorrente nel ricorso introduttivo. Il ricorso è quindi respinto.	
	6. La complessità della vicenda di causa, decisa in base ai principi espressi dalla decisione n. 234/2020 della Corte costituzionale, comunque sopravvenuta rispetto al ricorso, consente di procedere alla compensazione delle spese.	
	P.Q.M	
	La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Campania in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge.	
	Spese compensate.	
	Manda alla segreteria per gli adempimenti di competenza.	
	Così deciso in Napoli il 20.02.2024.	
	Il Giudice monocratico	
	Alessandra Molina	
	(Firma digitale)	
	Depositata in Segreteria il giorno 14.03.2024	
	Il Direttore della Segreteria	
	Maurizio Lanzilli	
	(Firma digitale)	
	23	